



31 agosto 2010

Fondo di disattivazione Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Scheda informativa n. 1

Basi legali, organizzazione e informazioni generali

Basi legali

I diritti e i doveri determinanti in materia di smaltimento per gli impianti nucleari sono stabiliti dalla legge del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), in particolare dagli articoli 31 e 77-82, nonché dall'ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS; RS 732.17).

Secondo l'articolo 31 LENu, chi produce scorie radioattive (gli esercenti degli impianti nucleari) è tenuto a smaltirle a proprie spese e in modo sicuro. I costi di smaltimento che insorgono durante l'esercizio delle centrali nucleari devono essere pagati dagli esercenti in modo continuato. Per contro, i costi per la disattivazione delle centrali nucleari, nonché i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive che insorgono dopo la disattivazione delle centrali stesse, sono coperti da due fondi indipendenti: il **Fondo di disattivazione** e il **Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari**. Entrambi i Fondi sono alimentati con contributi versati dai proprietari degli impianti (art. 77 LENu).

Il **Fondo di disattivazione** ha lo scopo di coprire i costi derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento degli impianti nucleari messi fuori esercizio e dallo smaltimento delle scorie che ne derivano, fino al ripristino dello stato originario del sito.

Il **Fondo di smaltimento** ha lo scopo di coprire i costi derivanti dallo smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari.

I Fondi sono gestiti come istituti di diritto pubblico e sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale (art. 29 OFDS). È soggetto a vigilanza anche il piano di accantonamento allestito dagli esercenti per i costi di smaltimento che si verificano prima della messa fuori esercizio delle centrali nucleari (art. 19 cpv. 2 OFDS).

Organizzazione

Gli organi dei Fondi sono la Commissione, l'Ufficio e il Servizio di revisione (art. 20 cpv. 1 OFDS). La Commissione si compone di nove membri al massimo; i proprietari hanno diritto a un'adeguata rappresentanza, ma al massimo alla metà dei seggi della Commissione (art. 21 cpv. 1 e 2 OFDS). In virtù dell'art. 22 OFDS, la Commissione ha istituito un comitato per gli investimenti e un comitato di controllo dei costi.



Attualmente, gli organi e i comitati sono così composti:

Commissione

- dott. W. Steinmann, Ufficio federale dell'energia, Presidente
- sig. K. Rohrbach, BKW FMB Energie AG, Vicepresidente
- dott. R. Bösch, Axpo Holding AG
- sig.ra J. Demierre, rappresentante dei consumatori
- dott. S. W. Döhler, Axpo Holding AG
- sig. U. Eggenberger, Amministrazione federale delle finanze
- dott. R. Hengartner, avvocato
- sig. H. Niklaus, Alpiq Holding AG
- sig.ra N. Probst, La Mobiliare

Ufficio

- ATAG Wirtschaftsorganisationen AG, Berna

Servizio di revisione

- PricewaterhouseCoopers AG, Berna

Comitato per gli investimenti

- dott. R. Hengartner, avvocato, presidenza
- sig. U. Eggenberger, Amministrazione federale delle finanze
- sig. P. Enderli, Nordostschweizerische Kraftwerke AG
- sig. B. Grossenbacher, BKW FMB Energie AG
- sig. L. Oetiker, Alpiq Holding AG
- dott. M. Piot, Ufficio federale dell'energia
- sig. M. Sieber, Nordostschweizerische Kraftwerke AG

Comitato di controllo dei costi

- dott. S. W. Döhler, Axpo Holding AG, presidenza
- dott. M. Aebersold, Ufficio federale dell'energia
- sig.ra J. Demierre, rappresentante dei consumatori
- sig. M. Spicher, Seco
- dott. T. Williams, Nordostschweizerische Kraftwerke AG
- dott. P. Zuidema, Nagra
- dott. H. Wanner, IFSN

Informazioni generali

Smaltimento delle scorie radioattive

Lo smaltimento comprende tutte le attività di gestione delle scorie radioattive fino al loro confinamento in un deposito in strati geologici profondi. Queste attività includono il condizionamento (trattamento delle scorie), il deposito intermedio e lo stoccaggio delle scorie radioattive in un deposito in strati geologici profondi.



Costo complessivo dello smaltimento

Il costo complessivo delle operazioni di disattivazione degli impianti e di smaltimento delle scorie derivanti dall'esercizio delle cinque centrali nucleari svizzere ammonta a **15,5 miliardi di franchi** (anno di riferimento: 2006): 2,2 miliardi di franchi per la disattivazione e 13,3 miliardi di franchi per lo smaltimento.

Costi correnti

I costi di smaltimento che insorgono durante l'esercizio delle centrali nucleari vengono pagati dagli esercenti via via che si verificano (per es. costi per attività di ricerca e di preparazione, ritrattamento di elementi di combustibile esausti, allestimento del deposito intermedio centrale, acquisto di contenitori di trasporto e di stoccaggio). Fino al momento della messa fuori esercizio delle cinque centrali nucleari svizzere, questi costi correnti ammontano a circa **7 miliardi di franchi**. La quota pagata dagli esercenti sino a fine 2008 è pari a circa **4,6 miliardi di franchi**. La parte restante, pari a circa **2,4 miliardi di franchi**, graverà sugli esercenti dal 2010 fino alla messa fuori servizio delle centrali, e sarà coperto con gli introiti delle fatture correnti.

Costi che devono essere coperti dai due Fondi

La copertura complessiva che deve essere assicurata dai due Fondi è di **8,5 miliardi di franchi**. Per la disattivazione sono previsti costi complessivi per **2,2 miliardi di franchi**, che dovranno essere finanziati attraverso il corrispondente Fondo. Il Fondo di smaltimento dovrà mettere a disposizione **6,3 miliardi di franchi**.

Stato dei Fondi a fine 2009

A fine 2009, il capitale accumulato ammontava a **1,271 miliardi di franchi** per il Fondo di disattivazione e a **2,702 miliardi di franchi** per il Fondo di smaltimento. Di conseguenza, dal 2010 restano da raccogliere, attraverso contributi degli esercenti e redditi da capitale (rendimento reale annuo del 2%, art. 8 cpv. 5 OFDS), ancora **4,527 miliardi di franchi**.

Finanziamento attraverso il prezzo dell'energia elettrica

Secondo il principio di causalità, i costi dello smaltimento sono inclusi nel prezzo dell'energia elettrica. Si tratta in media di **0,8 centesimi per chilowattora** (anno di riferimento: 2007).

Pretese, prestazioni dei Fondi e obbligo di effettuare versamenti supplementari

Le pretese che possono essere fatte valere, le prestazioni dei Fondi e l'obbligo di effettuare versamenti supplementari sono disciplinati in modo dettagliato nella LENU. Gli esercenti delle centrali nucleari tenuti a versare contributi hanno, nei confronti dei due fondi, una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri (art. 78 cpv. 1 LENU). Se i contributi versati non sono sufficienti a coprire i costi, i Fondi provvedono a coprire con i propri mezzi i costi rimanenti (art. 79 cpv. 1 LENU). In questo caso, il contribuente (cioè l'esercente della centrale nucleare) deve rimborsare al fondo la differenza aumentata degli interessi usuali sul mercato (art. 80 cpv. 1 LENU). Se non può effettuare il rimborso entro il termine stabilito dal Consiglio federale, la differenza deve essere coperta dagli altri contribuenti (art. 80 cpv. 2 LENU).

Se la copertura della differenza non è sostenibile sotto il profilo economico per le persone tenute al versamento supplementare, l'Assemblea federale decide se, e in che misura, la Confederazione partecipa ai costi non coperti (art. 80 cpv. 4 LENU).



Rimborso di mezzi dei Fondi

Le singole partecipazioni ai risultati finanziari, e quindi le pretese degli esercenti delle centrali nucleari tenuti a versare i contributi sono calcolate alla fine di ogni esercizio contabile. Secondo l'articolo 13 capoverso 4 OFDS, le eccedenze sono rimborsate agli esercenti entro un termine adeguato e prendendo in considerazione la struttura dell'investimento. Il diritto al rimborso deve essere dimostrato alla Commissione.